(Allegato B alla deliberazione di C.C. n. del)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 28/11/2016 Modificato con deliberazione di consiglio Comunale n. 44 del 27/07/2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENRALI ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA' DEL REGOLAMENTO ART. 2 – DEFINIZIONE DELLE ENTRATE ART. 3 – FORME DI GESTIONE TITOLO II – ENTRATE TRIBUTARIE CAPO I – STATUTO DEL CONTRIBUENTE ART. 4 – STATUTO DEL CONTRIBUENTE ART. 5 – CHIAREZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI ART. 6 – VALIDITA' TEMPORALE DEI REGOLAMENTI TRIBUTARI ART. 7 – PUBBLICITA' E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI ART. 8 – ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE ART. 9 – CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONI CAPO II – CONTRADDITORIO E MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEGLI ATTI ART. 10 – PRINCIPIO DEL CONFRONTO E DEL CONTRADDITORINO ART. 11 – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI ART. 12 - ANNULLABILITA' DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ART. 13 – NULLITA' DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ART. 14 – DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO ART. 15 – DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI DEL CONTRIBUENTE ART. 16 – TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE CAPO III – RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI ART. 17 – OGGETTO ART. 18 – CAUSE OSTATIVE ART. 19 – RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE ART. 20 – ESIMENTI CAPO IV – DIRITTO D'INTERPELLO ART. 21 - OGGETTOART. 22 – MATERIE OGGETTO D'INTERPELLO ART. 23 – PROCEDURA ED EFFETTI ART. 24 – LEGITTIMAZIONE E PRESUPPOSTI ART. 25 – CONTENUTO DELLE ISTANZE ART. 26 – INAMMISSIBILITA' DELLE ISTANZE CAPO V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE ART. 27 – OGGETTO DELL'ADESIONE ART. 28 – AMBITO DELL'ADESIONE ART. 29 - COMPETENZA ART. 30 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO ART. 31 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO ART. 32 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE ART. 33 – ESAME DELL'ISTANZA ED INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO ART. 34 – CONTENUTO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE ART. 35 – ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO ART. 36 - MODALITA' DI PAGAMENTO ART. 37 - PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE CAPO VI – AUTOTUTELA

ART. 38 – ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA ART. 39 – ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA FACOLTATIVA

CAPO VII – RISCOSSIONI, AGEVOLAZIONI, DILAZIONI E RIMBORSO

- ART. 40 REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA
- ART. 41 AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE
- ART. 42 INESIGIBILITA' ED ESITO INDAGINE IN CASO DI RISCOSSIONE FORZATA
- ART. 43 DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI
- ART. 44 DISCIPLINA DELLA DILAZIONE PER IMPORTI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE
- ART. 45 RIMBORSI
- ART. 46 ACCOLLO DEL VERSAMENTO
- ART. 47 COMPENSAZIONE
- ART. 48 INTERESSI
- ART. 49 SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO

TITOLO III– ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ESCLUSI I PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA

- ART. 50 SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
- ART. 51 RAPPORTI CON I CITTADINI
- ART. 52 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
- ART. 53 DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
- ART. 54 RIMBORSI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
- ART. 55 REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA
- ART. 56 AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE
- ART. 57 INESIGIBILITA' ED ESITO INDAGINE IN CASO DI RISCOSSIONE FORZATA
- ART. 58 AUTOTUTELA AD INIZIATIVA DEL SOGGETTO OBBLIGATO
- ART. 59 ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

TITOLO IV - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

ART. 60 – PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

TITOLO V – INSINUAZIONE AL PASSIVO

ART. 61 - FALLIMENTO: INSINUAZIONE NEL PASSIVO ORDINARIA E TARDIVA

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 62 - NORME DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO 1

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs.15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le Entrate Comunali, siano esse tributarie o non tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti attuativi della legge delega n. 111/2023.
- 2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
- 3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

- 1. Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite e applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
- 2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ART. 3 - FORME DI GESTIONE

- 1. La forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
- 2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi comunali, ove non affidate alla competente Agenzia delle Entrate Riscossione, possono essere utilizzate, singolarmente per ogni entrata ovvero cumulativamente per più categorie, le forme di gestione di cui agli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.
- 3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.
- 4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
- 5. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

TITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I STATUTO DEL CONTRIBUENTE

ART. 4 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

- 1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi del Comune, in conformità alle disposizioni contenute nella Legge n. 212/2000 e ss.mm. e ii. introdotte dal d.lgs. 30 dicembre 2023 nr. 219 pubblicato in G.U. nr. 2 del 3 gennaio 2024, in attuazione dei seguenti diritti del contribuente:
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
- 2. Le disposizioni del D.lgs 219/2023, in attuazione delle norme della costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario. Le medesime disposizioni possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
- 3. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le diposizioni di interpretazione autentica.
- 4. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dal D.lgs 219/2023.
- 5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.
- 6. Le presenti disposizioni si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o alla società in house che eventualmente gestisce i tributi comunali.
- 7. I regolamenti disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente atto, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente.

ART. 5 - CHIAREZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

- 1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
- 2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
- 3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.
- 4. L'ente può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 6 - VALIDITA' TEMPORALE DEI REGOLAMENTI TRIBUTARI

- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal D.lgs 228/2021 e successive modificazioni in materia di TARI, oltre che da altre specifiche disposizioni normative, i regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
- 2. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
- 3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'amministrazione comunale, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. I termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative

ART. 7 - PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI

- 1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
 - Servizio di front office e on line;
 - Pubblicazione sul sito istituzionale di vademecum informativi sui principali tributi in vigore gestiti direttamente dall'Ente;
- 2. Sul sito internet sono consultabili i regolamenti e le deliberazioni tariffarie in materia di tributi.
- 3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie complesse, i contribuenti possono chiedere appuntamenti riservati con i funzionari comunali o loro delegati.

ART. 8 - ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE

- 1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, al calcolo del tributo, alla compilazione dei modelli di versamento, alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente.
- 2. Il servizio è svolto in forma gratuita, salva la facoltà dell'Amministrazione di stabilire un compenso quale rimborso per le spese vive sostenute (cancelleria, operazioni informatiche, ecc..).
- 3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente. Il Servizio Tributi non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.
- 4. Il servizio di cui al comma 1 del presente articolo viene reso compatibilmente con le risorse di personale a disposizione, pertanto non si garantisce il puntuale espletamento del servizio qualora le richieste vengano presentate in prossimità delle scadenze di legge per il pagamento dei tributi.

ART. 9 - CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE

- 1. L'Amministrazione Comunale deve assicurare che il contribuente sia messo a conoscenza degli atti a lui destinati. A tal fine si provvede ad informare verbalmente o con documentazione scritta il contribuente presso il luogo di effettivo domicilio desumibile da atti ed informazioni varie in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal debitore, ovvero nel luogo ove lo stesso ha eletto domicilio speciale ai fini del procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Tutti gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
- 2. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità.
- 3. I modelli predisposti dall'amministrazione comunale e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
- 4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

CAPO II CONTRADDITTORIO E MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEGLI ATTI

ART. 10 – PRINCIPIO DEL CONFRONTO E DEL CONTRADDITORIO

- 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo
- 2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
- 3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale o dei soggetti cui è stata demandata la gestione del tributo, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento notificati al contribuente;
 - c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 27 e 28;
 - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale o dei soggetti cui è stata demandata la gestione del tributo e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
- 4. Si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso

- dall'amministrazione comunale o dei soggetti cui è stata demandata la gestione del tributo che scaturisca dal controllo puntuale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
- 5. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
- 6. Sono soggetti al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 4, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, ad esempio per l'IMU le rettifiche del valore delle aree edificabili e per la TARI nei casi di accertamenti con presunzioni semplici delle superfici (art. 1 comma 694, Legge 147/2013) o nei casi di accertamenti e rettifiche di superfici complesse, quali quelle adibite ad attività industriali e artigianali ove per esempio si producono rifiuti speciali.
- 7. Per consentire il contradditorio, l'Amministrazione Comunale o dei soggetti cui è stata demandata la gestione del tributo, prima di emettere l'atto impositivo, deve inviare al contribuente lo schema di atto con modalità idonee a garantire la conoscibilità, assegnando al contribuente un termine non inferiore a sessanta (60) giorni dalla notifica dello stesso per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo e presentare le controdeduzioni. Lo schema di atto deve recare anche l'invito a presentare l'istanza di accertamento con adesione di cui all'art. 27 del presente regolamento in luogo delle osservazioni entro trenta (30) giorni dalla notifica dello schema di atto. In questo caso non può presentare un'altra istanza di accertamento con adesione dopo la notifica dell'avviso di accertamento. Il contribuente ha la possibilità di chiedere un appuntamento con gli uffici preposti salvo l'obbligo di formalizzare le osservazioni o l'istanza di accertamento in apposito verbale. Lo schema di atto relativo all'invito al contradditorio deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) la motivazione che ha dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
- 8. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 7. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine decadenziale previsto dalla legge per emettere l'atto impositivo.
- 9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
- 10. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 7 non preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 purchè non sia stato stilato il verbale di constatazione e non sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis primo periodo del D.lgs 218/1997.

ART. 11 OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Il Funzionario Responsabile per la gestione del tributo nominato da specifico atto amministrativo sottoscrive gli avvisi di accertamento.

- 2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del Funzionario Responsabile del tributo e del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
- 3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.
- 4. Sugli atti di accertamento esecutivo, con riferimento agli interessi applicati, occorrerà indicare la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.

ART. 12 ANNULLABILITA' DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
- 2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
- 3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 11, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

ART. 13 NULLITA' DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- 1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
- I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili
 d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione
 del credito.

ART. 14 DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

- 1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
- 2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali l'amministrazione comunale ne è venuta a conoscenza.

ART. 15 DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI DEL CONTRIBUENTE

- 1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
- 2. È fatto divieto all'Amministrazione Comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

ART. 16 TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE

- 1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede
- 2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.

CAPO III RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

ART. 17 - OGGETTO

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento ai sensi all'art. 13 del D.lgs 472/1997, all'art. 13 del D.lgs 471/1997 così come modificati dal D.lgs 87 del 4 giugno 2024 e le cause di esimente nei tributi locali.

ART. 18 - CAUSE OSTATIVE

- 1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
- 2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

ART. 19 - RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE

- 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza sulla base della normativa vigente alla data di presentazione del ravvedimento.
- Il versamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o
 della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione
 giorno per giorno.
- 3. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul

pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.

ART. 20 - ESIMENTI

- 1. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
- 2. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune.

CAPO IV DIRITTO D'INTERPELLO

ART. 21 - OGGETTO

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00 così come modificato dall'art. 1 del D.lgs 219 del 30 dicembre 2023, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 del d.lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello per i tributi applicati nel Comune di Volpiano

ART. 22 - MATERIE OGGETTO DI INTERPELLO

- 1. L'Interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.
- 2. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
- 3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
- 4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
- 5. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

ART. 23 - PROCEDURA ED EFFETTI

- 1. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
- 2. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

- 3. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 2 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
- 4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
- 5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

ART. 24 - LEGITTIMAZIONE E PRESUPPOSTI

- 1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
- 2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

ART. 25 - CONTENUTO DELLE ISTANZE

- 1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
- 2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
- 3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

ART. 26 - INAMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

- 1. Le istanze di cui sopra sono inammissibili se:
 - a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 25 c. 1 lettera a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'art. 22 c. 4;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'art. 22 comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi dell'art. 25 comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
- 2. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
- 3. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'art. 25 comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'art. 23 comma 2, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.
- 4. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
- 5. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

CAPO V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 27 - OGGETTO DELL'ADESIONE

- 1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del d.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19/6/1997 n. 218 e successive modificazioni e del D.lgs 13/2024. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
- 2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997 e successive modificazioni e del D.lgs 13/2024.

ART. 28 - AMBITO DELL'ADESIONE

- 1. Le disposizioni contenute nel D.lgs 218/1997 e successive modificazioni, trovano applicazione solo per le fattispecie caratterizzate dalla presenza di *materia concordabile* e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
- 2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione riguardante la materia valutativa e concordabile e non si estende agli atti riguardanti materia ben definita, ovvero generati e calcolati sulla

base degli elementi certi dichiarati dal contribuente ai fini della riscossione del tributo, o generati sulla base degli elementi acquisiti dalle banche dati accessibili all'ente impositore ai fini della gestione del tributo e, ove presenti, sulla base delle dichiarazioni rese dal contribuente.

- 3. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo
- 4. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

ART. 29 - COMPETENZA

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario Responsabile del tributo che può delegare un Funzionario competente nella specifica materia trattata in sede di accertamento con adesione o un suo delegato. Il Funzionario Responsabile o suo delegato sarà firmatario con il contribuente in sede di redazione del verbale.

ART. 30 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

- 1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) di iniziativa del comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
 - c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
 - d) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
 - e) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

ART. 31 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

- 1. Il Comune, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento ovvero a seguito di istanza del contribuente, comunica un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:
 - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c) degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
- 2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
- 3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

ART. 32 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

- 1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
- 2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
- 3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata.
- 4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
- 5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
- 6. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, che comporta il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.

ART. 33 - ESAME DELL'ISTANZA ED INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO

- 1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 31 del presente regolamento viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 28 del suddetto regolamento.
- 2. In caso di sussistenza dei requisiti, l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
- 3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
- 4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
- 5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli

- che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
- Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e
 dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del
 procedimento o suo delegato.

ART. 34 - CONTENUTO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal Funzionario Responsabile o suo delegato e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
- 2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b. la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c. le modalità di versamento delle somme dovute.

ART. 35 - ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO

- 1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
- 2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

ART. 36 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
- 2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni del vigente regolamento comunale in materia di entrate, in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento in materia di entrate con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.
- 3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
- 4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

ART. 37 - PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

- 1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 36, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
- 2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
- 3. La definizione non esclude l'esercizio di un ulteriore azione accertatrice:

- a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
- b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;
- 4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
- 5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

CAPO VI AUTOTUTELA

ART. 38 - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

- 1. Il Funzionario responsabile del tributo procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
- 2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
- 3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
- 4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ART. 39 ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA FACOLTATIVA

- 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 38, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
- 2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- 3. Anche nell'esercizio dell'autotutela facoltativa, la responsabilità del Funzionario del tributo è limitata alle ipotesi di dolo, dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 20/1994.

CAPO VII RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, DILAZIONI E RIMBORSO

ART. 40 - REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

- 1. Ai sensi della Legge n. 160/2019, la riscossione coattiva dei tributi avviene:
 - a) in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
 - b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle entrate-Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.
- 2. E' attribuita al Funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'atto esecutivo o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.
- 3. La procedura di riscossione avviene dal 01/01/2020 tramite l'emissione degli atti di cui all'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 (Avvisi di accertamenti esecutivi) Ogni spesa relativa all'attivazione della procedura di riscossione, posta a carico del debitore, verrà regolamentata come per legge.
- 4. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'art. 1 comma 161 della Legge 296/2006.
- 5. A partire dal primo gennaio 2020 e ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, gli atti di cui al comma 3 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.lgs 472/1997, recante "disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione
- 6. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
- 7. A partire dal primo gennaio 2020, l'avviso di accertamento di cui al comma 3 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639
- 8. Ai sensi dell'art. 1 comma 792 lettera b) della L. 160/2019, nel caso in cui la riscossione coattiva dei titoli emessi a partire dal 1 gennaio 2020, venisse svolta in proprio o affidata a terzi (ad eccezione dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni), nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, le modalità di trasmissione del carico dell'accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione avverrà con cadenza almeno annuale.
- 9. Non si procede alla riscossione volontaria quando l'importo ordinario, dovuto per ogni anno, risulti inferiore a euro 10,00 fatto salvi gli specifici limiti previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera (TARI giornaliera e temporanea), per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.
- 10. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a euro 20,00.
- 11. Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta

inferiore a euro 20,00.

- 12. In caso di riscossione coattiva, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a euro 100,00 salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.
- 13. I pagamenti delle somme dovute a titolo di Tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

ART. 41 – AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore. Pertanto al fine di valutare il modo oggettivo tali criteri il contribuente potrà essere chiamato a presentare idonea documentazione.

ART. 42 – INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE IN CASO DI RISCOSSIONE FORZATA

- 1. Il responsabile della singola entrata o l'ente preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) Improcedibilità per limiti d'importo;
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari ed esecutive;
 - d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
- 2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente e/o dall'eventuale documentazione richiesta al contribuente.

ART. 43 – DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI

Le disposizioni del presente articolo si applicano sia in caso di tributi dovuti a seguito di emissione di avvisi di accertamento sia nel caso di riscossione coattiva, in quest'ultimo caso per "funzionario responsabile" si intende il responsabile del procedimento di riscossione coattiva.

- 1. Come previsto dall'art. 1 commi dal 796 al 802 della L. 160/2020, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, *che versino in stato di temporanea ed oggettiva situazione di difficoltà economica*, come meglio precisato nell'allegato 1, il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, può concedere, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari ad euro 100,00 comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari od esecutive attivate.
 - b) Importo minimo della rata mensile euro 100,00 oltre interessi
 - c) Regole generali per l'articolazione delle rate sino ad un massimo di 48 (quarantotto):

Da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili

Da € 500,01 a € 2.000,00 fino ad **un massimo** di 12 rate mensili

Da € 2.000,01 a € 6.000,00 fino ad **un massimo** di 24 rate mensili

Da € 6.000,01 a € 50.000,00 fino ad **un massimo** 36 rate mensili

Oltre € 50.000,00 fino ad **un massimo** di 48 rate mensili

- d) Le rate nelle quali il pagamento è dilazionabile avranno scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese, salvo situazioni che oggettivamente impediscano tale tempistica che comunque andranno valutate e concordate con il debitore
- e) Se le somme complessivamente dovute sono superiori ad euro 10.000,00 il contribuente è tenuto a presentare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute mediante polizza fidejussoria.
- f) In caso di comprovato peggioramento della situazione del contribuente, attestato come meglio precisato all'allegato 1 la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei (36) rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza ai termini previsti dal comma 4 del suddetto articolo. (art. 1 comma 798 della L. 160/2020)
- Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore ed emette apposito piano di dilazione che dev'essere sottoscritto per accettazione dal contribuente.
- 3. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.
- 4. Il debitore deve consegnare all'Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione ed il conseguente immediato obbligo di pagamento in un'unica soluzione del debito residuo.
- 5. In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute.
- 6. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano al debitore di accedere alla liquidità (es: blocco conto corrente per successione).
- 7. La dilazione di pagamento sui tributi può essere concessa unicamente su un titolo di definizione della pretesa, avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo.
- 8. La dilazione si perfeziona con il pagamento della prima rata scadente l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta della dilazione.
- 9. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o dei chiarimenti resisi necessari.

ART. 44 – DISCIPLINA DELLA DILAZIONE PER IMPORTI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo coattivo deve essere presentata all'Agente della riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

ART. 45 – RIMBORSI

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- 3. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 10,00.

ART. 46 – ACCOLLO DEL VERSAMENTO

- 1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

ART. 47 – COMPENSAZIONE

- 1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato nell'anno di competenza, senza interessi.
- 2. E' ammessa altresì la compensazione nel caso di contitolari qualora uno degli stessi abbia provveduto al versamento in nome e per conto degli altri, sempre limitatamente all'anno di competenza e per il medesimo tributo,
- 3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al secondo comma deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione, contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale di tutti i contitolari
 - generalità e codice fiscale di colui che ha effettuato il versamento;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 4. Prima di procedere alla compensazione delle somme, il contribuente deve acquisire nulla osta dall'ufficio tributi del comune. In ogni caso, il nulla osta non costituisce accertamento dell'esistenza delle somme di cui si chiede la compensazione.
- 5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
- 6. La compensazione di cui al comma precedente non opera per importi complessivi superiori a euro 1.000 calcolati per singole annualità' d'imposta.

ART. 48 – INTERESSI

- 1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.
- 2. Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 49 – SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, successivamente ratificata dal Consiglio Comunale, i termini ordinari del

versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

TITOLO III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ESCLUSI PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA

ART. 50 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- Per "entrate extratributarie" l'insieme delle entrate non tributarie a vario titolo e natura esigibili e riscuotibili dall'Ente anche attraverso soggetti esterni, come di seguito definite;
- Per "responsabile dell'entrata" il funzionario cui è attribuitala responsabilità della gestione dell'entrate, mediante Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) o altro atto amministrativo.

Costituiscono entrate extratributarie:

- Rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
- Proventi dei servizi pubblici;
- Proventi e/o corrispettivi e canoni d'uso per concessioni di beni demaniali e/o del patrimonio disponibile;
- Sanzioni amministrative;
- Qualsiasi altra somma di natura non tributaria spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

ART. 51 - RAPPORTI CON I CITTADINI

- 1. I rapporti con i cittadini devono essere uniformati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono pertanto resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
- 2. Presso gli uffici competenti e attraverso il sito istituzionale dell'ente vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

ART. 52 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- 1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
- 2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio".
- 3. I responsabili dei relativi servizi dell'entrata, anche attraverso soggetti esterni cui è demandata la gestione del provento, contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto di specifici eventuali regolamenti e/o norme di legge è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante

plico raccomandato con avviso di ricevimento.

ART. 53 - DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- 1. Ai debitori di somme certe, liquidi ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, su richiesta del debitore, dilazioni di pagamento alle seguenti condizioni:
 - sussistenza di una situazione temporanea di difficoltà in grado di incidere negativamente sulla situazione economica del debitore;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni;
 - durata massima 48 mesi con facoltà di applicare lo schema previsto dalla lettera c) dell'articolo 43"Dilazione dei debiti non assolti";
 - decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento di due rate alle scadenze fissate così come previsto all'art. 43 comma 4 del presente Regolamento;
 - applicazione degli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile con maturazione giorno per giorno;
 - presentazione di idoneo titolo di garanzia qualora il responsabile lo ritenga opportuno.
- 2. Il soggetto competente al rilascio della dilazione è il responsabile dell'entrata. In caso di entrata iscritta a ruolo la dilazione è di competenza dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni o altro soggetto cui è demandata la gestione del provento e/o la gestione del coattivo.

ART. 54 - RIMBORSI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- 1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
- 2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
- 3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- 4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
- 5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari

ART. 55 – REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

- 1. Le modalità di riscossione spontanea delle entrate non tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate e/o dalla legislazione vigente. Per il servizio SAEC si fa riferimento alla delibera di Giunta Comunale n. 13 del 28 gennaio 2019.
- 2. Ai sensi della Legge n. 160/2019, la riscossione coattiva delle entrate non tributarie avviene:
 - a. in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della

- Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
- b. mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle entrate-Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225. A tal fine il Consiglio comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.
- 3. E' attribuita al Funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'atto esecutivo o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.
- 4. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.
- 5. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo atto esecutivo di pagamento di cui al RD 639/1910:
 - a. sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'atto esecutivo nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile.
 - b. le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000 sono approvate dalla Giunta Comunale in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva del processo di lavoro.
- 6. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
- 7. A partire dal primo gennaio 2020 e per effetto dell'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019, l'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.lgs 150/2011, l'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
- 8. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
- 9. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
- 10. Non si procede alla riscossione coattiva delle entrate in genere quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a € 20,00.
- 11. Il funzionario responsabile dell'entrata ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'entrata. A tal fine l'utente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile dell'Entrata che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.
- 12. In caso di riscossione coattiva con atto esecutivo, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a euro 100,00 salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.

ART. 56 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore. Pertanto al fine di valutare in modo oggettivo tali criteri il contribuente potrà essere chiamato a presentare

idonea documentazione.

ART. 57 - INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE IN CASO DI RISCOSSIONE FORZATA

- 1. Il responsabile della singola entrata o il soggetto preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) Improcedibilità per limiti d'importo;
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
- 2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

ART. 58 - AUTOTUTELA AD INIZIATIVA DEL SOGGETTO OBBLIGATO

- 1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti.
- 2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.

ART. 59 - ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

- 1. Il Funzionario responsabile dell'entrata deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
- 2. Il Funzionario responsabile dell'entrata può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
- 3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
- 4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
- 5. In ogni caso e anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento con atto motivato.
- 6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

- 7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
- 8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

TITOLO IV ENTRATE EXTRATRIBUTARIE DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

ART. 60 PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

Per le entrate extratributarie derivanti dalle applicazioni di sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi del Codice della Strada, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e s.m.i

TITOLO V INSINUAZIONE AL PASSIVO

ART. 61 - FALLIMENTO: INSINUAZIONE NEL PASSIVO ORDINARIA E TARDIVA

- 1. L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a € 250,00.
- 2. L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 500. Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione tardiva nel fallimento.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 62 – NORME DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE

- 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
- 2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
- 3. Il presente regolamento entra in *vigore il 1*° *gennaio 2025*
- 4. Al contenuto del presente regolamento, devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.

1 ALLEGATO

Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, **che versino in stato di temporanea ed oggettiva situazione di difficoltà economica**, il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, può concedere, la dilazione di pagamento.

Rispetto alla verifica della sussistenza dello stato di temporanea e oggettiva situazione di difficoltà economica occorre precisare quale possa essere la documentazione necessaria per comprovare tale state stato.

Al fine di fornire tali indirizzi sia alle strutture interne all'ente sia ai soggetti gestori della riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali si stabilisce che:

a)Per debiti a carico di soggetti privati non titolari di attività economiche:

costituisce idoneo documento per comprovare la *temporanea ed oggettiva difficoltà economica* l'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo famigliare <u>in corso di validità</u> uguale o inferiore ad € 10.000,00;

nel caso in cui il parametro ISEE non consenta la rateizzazione, in quanto superiore alla soglia indicata, potrà comunque essere valutata la concessione della dilazione di pagamento, <u>ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile</u>, dietro **presentazione di idonea documentazione** atta a comprovare l'eccezionalità della situazione di difficoltà economica, a titolo esemplificativo:

- Cessazione del rapporto di lavoro, mobilità, cassa integrazione, **associata** ad indisponibilità di risorse finanziarie (conti correnti bancari e/o postali, libretti di risparmio ed ogni altra attività finanziaria);
- Insorgenza di gravi patologie, tra i componenti del nucleo famigliare, che comportino il sostenimento di ingenti spese mediche **associata** ad indisponibilità di risorse finanziarie come al punto precedente;

b) per debiti a carico di soggetti titolari di imprese individuali e società di persone e a carico di società di capitali, associazioni, fondazioni ecc:

costituisce idonea documentazione comprovante la temporanea ed oggettiva difficoltà economica la presentazione dell'ultimo bilancio approvato, corredato dalla relazione degli organi di controllo ove prevista, da cui emerga una perdita d'esercizio;

qualora il suddetto parametro non sia rispettato può essere valutata, <u>ad insindacabile giudizio del funzionario</u> <u>responsabile</u>, quale evidenza di crisi finanziaria e di conseguente possibile difficoltà economica la situazione *corrente e* <u>congiunta</u> circa:

- Il totale utilizzo dei fidi bancari accordabili e l'impossibilità ad ottenerne di ulteriori con l'istituto di credito
 con cui intrattiene rapporti legati all'attività d'impresa svolta, la situazione dev'essere comprovata da idonea
 documentazione (a titolo esemplificativo il dato rilasciato dalla centrale dei rischi gestita da Banca d'Italia);
- Indisponibilità di risorse finanziarie (giacenze di cassa, conto bancari ed ogni altra attività finanziaria) la situazione dev'essere comprovata da idonea documentazione;

Nel caso di debiti a carico di soggetti titolari di imprese individuali e società di persone l'indisponibilità di risorse finanziare dev'essere comprovata anche con riferimento alla situazione personale.

In tutti i casi i richiedenti la rateizzazione dovranno dichiarare:

la **temporanea** situazione di difficoltà economica quella cioè per la quale il soggetto è nell'impossibilità di far fronte al pagamento in un'unica soluzione del debito, ma è tuttavia in grado di supportare l'onere finanziario derivante dalla rateizzazione dello stesso.

che la documentazione presentata è veritiera e completa, in particolare per quanto attiene la situazione di difficoltà finanziaria di aver presentato la documentazione di tutti i conti correnti bancari/postali ed ogni altra attività finanziaria di cui sono titolari.